

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Sulle borse di studio»

del 12 dicembre 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Sulle borse di studio», depositata il
20 gennaio 2012²;

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2013³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare «Sulle borse di studio» del 20 gennaio 2012 è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 66 Sussidi all'istruzione

¹ La legislazione sull'assegnazione di sussidi all'istruzione a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori e sul finanziamento di tali sussidi spetta alla Confederazione. Nell'adempimento di questi compiti, la Confederazione tiene conto degli interessi dei Cantoni.

² I sussidi all'istruzione garantiscono durante una prima formazione terziaria riconosciuta un tenore di vita minimo. Per i cicli di studi strutturati in livelli bachelor e master, la prima formazione terziaria riconosciuta li comprende entrambi; essa può essere seguita in scuole universitarie di diverso tipo.

³ La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di sussidi all'istruzione per altri livelli di formazione. Può promuovere, in complemento delle misure cantonali e nel rispetto dell'autonomia cantonale nel campo scolastico, l'armonizzazione intercantonale dei sussidi all'istruzione.

⁴ L'esecuzione delle prescrizioni in materia di sussidi all'istruzione compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. I Cantoni possono assegnare sussidi all'istruzione più elevati rispetto a quelli della Confederazione.

¹ RS 101

² FF 2012 2117

³ FF 2013 4733

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8⁴ (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell'articolo 66 (Sussidi all'istruzione)

¹ Se le leggi d'esecuzione dell'articolo 66 capoversi 1–4 non entrano in vigore entro quattro anni dall'accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana a titolo transitorio le necessarie disposizioni d'esecuzione mediante ordinanza.

² Se è emanata un'ordinanza a titolo transitorio, il tenore di vita minimo viene determinato:

- a. secondo le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale; e
- b. in funzione dei costi di formazione.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 12 dicembre 2014

Il presidente: Stéphane Rossini
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 12 dicembre 2014

Il presidente: Claude Hêche
La segretaria: Martina Buol

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.